



Regolamento sulla previdenza della Cassa pensioni BonAssistus

Valido a partire dal 1° Gennaio 2016

Riepilogo delle prestazioni e dei finanziamenti

Salario assicurato	Art. 4
Finanziamento	
• Contributi	Art. 6
• Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Importi d'ammortamento	Art. 7
Prestazioni nella vecchiaia	
• Pensione di vecchiaia, capitale in caso di vita	Art. 9
• Pensione transitoria dell'AVS	Art. 9
• Rendite per i figli	Art. 9
Prestazioni in caso d'invalidità	
• Pensione d'invalidità	Art. 10
• Rendite per i figli	Art. 10
Prestazioni in caso di decesso	
• Rendita per coniugi / Pensione per il convivente	Art. 11
• Pensioni agli orfani	Art. 12
• Capitale pagabile in caso di morte	Art. 13
Prestazioni in caso d'uscita	Art. 17

Abbreviazioni e segni utilizzati

Fondazione	Cassa pensioni BonAssistus
Cassa pensioni	Cassa pensioni gestita dalla fondazione in modo conforme al presente regolamento
Impresa	Per l'impresa affiliata contrattualmente alla fondazione per eseguire la previdenza professionale
Collaboratori	Le collaboratrici e i collaboratori legati all'impresa da un rapporto di lavoro
Assicurati	I collaboratori iscritti alla Cassa pensioni
Età di pensionamento	L'età che si raggiunge il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età per gli uomini e del 64° anno d'età per le donne
Unione domestica registrata	Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, LUD
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sommario

I. Disposizione generali

- Art. 1 Fondazione
- Art. 2 Ammissione
- Art. 3 Controllo sanitario
- Art. 4 Salario assicurato
- Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

II. Finanziamento

- Art. 6 Contributi
- Art. 7 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi di ammortamento

III. Prestazioni dell'assicurazione

- Art. 8 Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati
- Art. 9 Pensione di vecchiaia / Capitale in caso di vita / Pensione transitoria / Rendite per i figli
- Art. 10 Pensione d'invalidità / Rendite per i figli
- Art. 11 Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente
- Art. 12 Pensione agli orfani
- Art. 13 Capitale pagabile in caso di morte
- Art. 14 Uso dei fondi liberi / Adeguamenti delle rendite all'andamento dei prezzi
- Art. 15 Disposizione per i pagamenti

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

- Art. 16 Esigibilità / Copertura / Rimborso
- Art. 17 Ammontare della prestazione d'uscita
- Art. 18 Uso della prestazione d'uscita
- Art. 19 Congedo / Ferie non retribuite / Esonero

V. Disposizioni particolari

- Art. 20 Computazione delle prestazioni di terzi / Riduzione della prestazione / Obbligo di prestazione anticipata
- Art. 21 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni
- Art. 22 Compensazione con crediti
- Art. 23 Obbligo d'informazione e dichiarazione
- Art. 24 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo di informazione
- Art. 25 Divorzio
- Art. 26 Liquidazione parziale

VI. Organizzazione

- Art. 27 Consiglio della fondazione
- Art. 28 Controlli / Insufficienza di copertura
- Art. 29 Contabilità / Investimenti

VII. Disposizioni finali

- Art. 30 Applicazione e modifiche del regolamento
- Art. 31 Risoluzione dei contratti d'affiliazione / Scioglimento della fondazione
- Art. 32 Controversie
- Art. 33 Entrata in vigore / Disposizioni transitorie

VIII. Supplementi al regolamento

- Tassi di conversione per il conteggio della pensione di vecchiaia
- Riduzione dell' avere di vecchiaia in seguito al prelievo di una pensione transitoria

VIII. Allegati

- Importi determinati
- Nota esplicativa relativa alla ripartizione del capitale pagabile in caso di morte
- Richiesta di capitalizzazione
- Nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente
- Accordo di mutuo sostegno
- Richiesta di prelievo anticipato del capitale di previdenza per la proprietà di un'abitazione

I. Disposizioni generali

Art. 1 Fondazione

- 1.1 Con il nome "Cassa pensioni BonAssistus" si identifica una fondazione ai sensi dell'art. 80 ff. del Codice civile svizzero, art. 331 del Codice delle Obbligazioni e art. 48 della LPP, con sede a Volketswil.
- 1.2 La fondazione si pone come obiettivo la previdenza per i collaboratori d'impresе affilia-te nella vecchiaia e in caso d'invalidità, così come per i superstiti dei collaboratori dopo la loro morte. Essa applica la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in modo conforme a quanto prescritto nella LPP e, a tale scopo, si è iscritta nel registro per la previdenza professionale.
- 1.3 La fondazione gestisce a proprio rischio e pericolo una Cassa pensioni attenendosi alle disposizioni specificate nel presente regolamento. Può riassicurare rischi individuali presso di una delle compagnie d'assicurazione ordinarie, subordinate alla vigilanza sulle assicurazioni.
- 1.4 La fondazione dispone di tre piani di previdenza STANDARDplan, EXTRApian e OBLIGApian, così come di un piano di previdenza KADERplan. Alla loro base si pone il contratto di affiliazione tra l'impresa e la fondazione.
- 1.5 In ogni caso, la fonazione garantisce come minimo le prestazioni minime legali previste dalla LPP. A tale scopo, gestisce per ogni assicurato un "conto di controllo" (conto parallelo) dal quale risultano in qualsiasi momento l'avere di vecchiaia LPP accumulato per l'assicurato e i diritti minimi che gli spettano per legge.
- 1.6 Le disposizioni per coniugi (incluso la controfirma in caso di liquidazione del capitale rispettivamente del pagamento in contanti e di divorzio) si applicano per analogia all'unione domestica registrata ai sensi della LUD.

Art. 2 Ammissione

- 2.1 Alla Cassa pensioni vengono iscritti i collaboratori che,
 - a) hanno compiuto il 17° anno d'età e
 - b) il cui salario annuale (art. 4 paragrafo 2) supera il minimo salariale previsto dall'art. 2 della LPP (allegato 1).Salvo quanto specificato nel paragrafo 2. L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto il 1° Gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno d'età.
- 2.2 Non vengono iscritti alla Cassa pensioni:
 - a) I collaboratori che hanno già raggiunto l'età pensionabile prevista dalla LPP (allegato 1).
 - b) I collaboratori che sono già assicurati obbligatoriamente in altro modo per un'attività professionale principale oppure, nell'ambito della professione principale, esercitano un'attività indipendente.
 - c) I collaboratori che, conformemente all'AI, sono invalidi almeno al 70%, così come i collaboratori che beneficiano della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP.

- e) I collaboratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un periodo massimo di tre mesi. Se in un secondo momento la durata del contratto viene prolungata complessivamente per più di tre mesi, l'obbligo assicurativo inizia nel momento in cui è stata concordata la proroga. Se la durata di più rapporti d'impiego consecutivi con il medesimo datore di lavoro supera complessivamente i tre mesi, ossia non subisce alcuna interruzione per il trimestre, il collaboratore si considera assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro consecutivo. Tuttavia, se prima dell'assunzione del mandato iniziale viene concordato che la durata dell'impiego supererà complessivamente i tre mesi, il collaboratore risulta assicurato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
- f) I collaboratori che non lavorano in Svizzera o che presumibilmente non lavoreranno a lungo in Svizzera e sono già sufficientemente assicurati all'estero, se richiedono l'esenzione dall'ammissione alla Cassa pensioni.

La Cassa pensioni non garantisce alcun'assicurazione facoltativa per collaboratori che stanno al servizio di più datori di lavoro (art. 46 della LPP).

- 2.3 Tra i collaboratori da assicurare sono annoverati anche quelli che percepiscono un salario ad ore, i collaboratori a tempo parziale e quelli assunti solo come personale ausiliario o provvisorio, sempre che il loro contratto di lavoro non sia destinato sin dal principio a durare al massimo tre mesi.

Art. 3 Controllo sanitario

- 3.1 Prima di essere ammesso alla Cassa pensioni, eccetto gli assicurati del piano di previdenza OBLIGApian, ogni collaboratore deve compilare un questionario relativo al suo stato di salute. L'amministrazione decide caso per caso se il collaboratore deve farsi visitare a spese della Cassa pensioni da un medico designato dal Consiglio della fondazione e farsi rilasciare un certificato di sana e robusta costituzione all'attenzione della Cassa pensioni. In caso di reticenza (informazioni incomplete o non rispondenti al vero), il termine per gli adeguamenti delle prestazioni ammonta, come specificato nel paragrafo 2, a dodici mesi dal momento in cui la Cassa pensioni ne prende atto.
- 3.2 Nel caso in cui lo stato di salute di un collaboratore non è soddisfacente, il Consiglio della fondazione è autorizzato ad applicare restrizioni alle prestazioni d'invalidità e decesso che eccedono le prestazioni minime legali previste dalla LPP, e a ridurre le prestazioni assicurate. Se durante il periodo restrittivo si verifica un caso d'assicurazione, le limitazioni alle prestazioni sopra obbligatorie saranno mantenute a vita.
- 3.3 Le prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione d'uscita maturata non possono essere ridotte con una nuova restrizione sanitaria. Il periodo di una restrizione decorso presso l'istituto di previdenza precedente viene conteggiato nella nuova restrizione.
- 3.4 Una restrizione pronunciata può durare al massimo cinque anni.
- 3.5 Se un caso d'assicurazione, la cui causa risale a prima dell'ammissione alla Cassa pensioni, si verifica prima dell'esecuzione del controllo sanitario, vengono erogate solamente le prestazioni acquistate insieme alla prestazione d'uscita maturata; come minimo, vengono erogate le prestazioni minime legali previste dalla LPP.
- 3.6 Se una persona non è totalmente capace al lavoro primo o al momento della sua ammissione alla Cassa pensioni, senza di essere invalida per causa di questa incapacità di lavorare nel senso della LPP, e se la cui causa ha portato all'invalidità o alla morte, non esiste nessun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento.

Art. 4 Salario assicurato

- 4.1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuale determinante, come specificato nel paragrafo 2, decurtato dell'importo di coordinamento, come specificato nel paragrafo 3.
- 4.2 Il salario annuale determinante corrisponde al salario annuale dichiarato. Gli assegni familiari e gli assegni per i figli non vengono conteggiati.
- 4.3 La deduzione di coordinamento è definita nel piano di previdenza.
- 4.4 Il massimo del salario assicurato è fissato a 15 volte l'importo della pensione di vecchiaia AVS massima. Per stabilire il salario assicurato massimo, si devono prendere in considerazione (allegato 1) le disposizioni di legge (art. 79c LPP e art. 60c OPP2).
- 4.5 Il salario assicurato viene stabilito per la prima volta quando un collaboratore è ammesso alla Cassa pensioni. I cambiamenti dei salari vengono presi in considerazione a partire dal termine di validità.
- 4.6 Gli assicurati che diminuiscono di al massimo la metà il proprio salario annuale determinante tra il compimento del 58° anno d'età e il raggiungimento dell'età pensionabile possono chiedere di rinunciare alla riduzione del salario assicurato e di mantenere la previdenza sulla parte di salario assicurata ridotta (ipotetico salario assicurato). Il salario assicurato corrisponderà in questo caso al salario assicurato fino alla diminuzione del salario annuale determinante.
- 4.7 Se il salario annuale determinante diminuisce provvisoriamente a causa di una malattia, di un infortunio, per la perdita del lavoro, il congedo di maternità o motivi simili, il salario attualmente assicurato mantiene in linea di massima la sua validità fino a quando sussiste l'obbligo di versare il salario da parte dell'impresa. Tuttavia, l'assicurato può richiedere la riduzione del salario assicurato.
- 4.8 Se il salario annuale determinante cala in modo permanente sotto la soglia d'entrata, il collaboratore assicurato nel piano di previdenza STANDARDplan continua ad essere assicurato con il 60% della soglia d'entrata e il collaboratore assicurato nel piano di previdenza EXTRAplan con il minimo previsto dalla LPP (fare riferimento al supplemento). Tuttavia, l'impresa o il collaboratore può richiedere la risoluzione del rapporto di previdenza. In questo caso, la liquidazione avviene in modo conforme agli art. 16, 17 e 18. Se il salario annuale determinante di un collaboratore assicurato nel piano di previdenza OBLIGApian cala in modo permanente sotto la soglia d'entrata, il rapporto di previdenza viene risolto.

Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- 5.1 Per ogni assicurato viene gestito un conto di vecchiaia individuale, dal quale risulta l'aver di vecchiaia. L'aver di vecchiaia è costituito da:
- accrediti di vecchiaia più interessi,
 - prestazioni d'entrata più interessi,
 - somme di riscatto volontarie più interessi,
 - eventuali altri depositi più interessi,
 - detrazioni di eventuali prelievi effettuati per la proprietà di un'abitazione e in seguito a divorzio o soluzione giudiziale di un'unione domestica registrata.
- 5.2 Alla fine d'ogni anno solare sul conto di vecchiaia d'ogni assicurato, che ha compiuto almeno il 25° anno d'età, viene registrato un accredito di vecchiaia, conformemente a quanto specificato nel piano di previdenza supplemento.

- 5.3 Per la gestione del conto di vecchiaia valgono le seguenti disposizioni:
- a) Il tasso d'interesse viene fissato dal Consiglio della fondazione (allegato 1).
 - b) L'interesse viene conteggiato sulla posizione del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato sul conto di vecchiaia alla fine d'ogni anno solare. Gli accrediti di vecchiaia relativi all'anno solare di cui in oggetto vengono aggiunti senza interessi all'avere di vecchiaia.
 - c) Se viene apportata una prestazione di entrata o una prestazione di riscatto, tali prestazioni vengono remunerate nell'anno solare di cui in oggetto a partire dalla data di ricevuta del pagamento.
 - d) Se si verifica un caso da assicurazione oppure un assicurato si ritira dalla Cassa pensioni nel corso dell'anno solare, l'interesse per l'anno solare in corso viene accreditato sulla posizione del conto di vecchiaia all'inizio dell'anno per il tempo trascorso da allora. A tale importo si aggiunge l'accredito di vecchiaia che corrisponde alla durata dell'assicurazione accantonata nell'anno solare di cui in oggetto.
- 5.4 In caso d'invalidità totale, l'avere di vecchiaia viene portato avanti insieme agli interessi e agli accrediti di vecchiaia. Il proseguimento diventa effettivo nel momento in cui inizia il diritto a una pensione d'invalidità della Cassa pensioni. Dura fino a quando sussiste il diritto a una pensione d'invalidità della Cassa pensioni, al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato al momento in cui inizia l'invalidità al lavoro e sono adeguati agli accrediti di vecchiaia fissati di volta in volta dal piano di previdenza ed espressi in valori percentuali del salario assicurato.
- 5.5 In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia disponibile nel momento in cui inizia il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni e il salario assicurato all'inizio dell'invalidità al lavoro vengono suddivisi proporzionalmente al diritto alla pensione d'invalidità. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte invalida viene mantenuto conformemente al paragrafo 4 come per un assicurato completamente invalido mentre l'avere di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene mantenuto come per un assicurato in grado di lavorare.

II. Finanziamento

Art. 6 Contributi

- 6.1 I contributi dell'impresa e degli assicurati sono elencati nel piano di previdenza.
- 6.2 L'impresa detrae i contributi degli assicurati direttamente dal salario con 12 rate mensili e li trasferisce ogni mese alla Cassa pensioni.
I contributi dell'impresa vengono trasferiti alla Cassa pensioni insieme con quelli degli assicurati oppure addebitati all'eventuale riserva dei contributi dei datori di lavoro.
- 6.3 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla Cassa pensioni (sempre e soltanto all'inizio di un mese), al più presto il 1° Gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno d'età e termina, salvo le condizioni specificate nel paragrafo 4, se:
- a) l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, salvo quanto specificato nel paragrafo 6,
 - b) il rapporto di lavoro viene risolto,
 - c) non si raggiunge il minimo salariale previsto dall'art. 2 della LPP (allegato 1), eccezione fatta per lo stato di fatto regolamentato nel paragrafo 7 dell'art. 4.

- 6.4 In caso d'infortunio, malattia, congedo di maternità o servizio militare l'obbligo di contribuzione sussiste fino a quando viene corrisposto il salario o un indennizzo sostitutivo. I contributi vengono detratti dal salario ancora corrisposto o dall'indennizzo sostitutivo.
- 6.5 In caso d'invalidità, l'esenzione dalla contribuzione diventa effettiva quando inizia il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni particolarmente soltanto al termine di una proroga della rendita d'invalidità in virtù dell'art. 10 cpv. 6. Dura fino a quando sussiste il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni, al più tardi fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Determinante è il salario assicurato al momento in cui inizia l'invalidità al lavoro così come il diritto alla pensione d'invalidità nella Cassa pensioni (art. 5 paragrafi 4 e 5).
- 6.6 L'assicurato può chiedere che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile si continui a pagare i contributi di risparmio sino al termine dell'attività lavorativa, al massimo però fino al compimento del 70° anno d'età.

Art. 7 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi d'ammortamento

- 7.1 La prestazione d'uscita relativa a rapporti di previdenza precedenti deve essere trasferita come prestazione d'entrata alla Cassa pensioni. La prestazione d'entrata viene accreditata all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia.
- 7.2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nella Cassa pensioni.
- 7.3 L'assicurato deve garantire alla Cassa pensioni la possibilità di consultare liberamente i pagamenti relativi alla prestazione d'uscita di rapporti previdenziali precedenti.
- 7.4 L'assicurato è tenuto a comunicare alla Cassa pensioni l'appartenenza ad un istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale. L'istituto di libero passaggio deve trasferire il capitale di previdenza alla Cassa pensioni nel momento in cui l'assicurato vi entra.
- 7.5 Se pienamente in grado di lavorare, un assicurato può versare somme di riscatto supplementari fino al raggiungimento dell'età pensionabile. La somma massima d'acquisto possibile viene definita in modo conforme a quanto specificato nel piano di previdenza. L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma limite menzionata nell'art. 60a cpv. 2 OPP2, e degli eventuali averi di libero passaggio quali l'assicurato non ha dovuto apportare alla Cassa pensioni. Le somme di riscatto vengono accreditate all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.
- 7.6 Se si sono effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, delle somme volontarie di riscatto possono soltanto essere pagate se i prelievi anticipati saranno rimborsati, salvo che il riscatto sia causato da un divorzio o da una soluzione giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 25 cpv. 1). Alla condizione che il limite d'età per un rimborso in conformità all'art. 24, cpv. 7, è superato, il pagamento di una somma di riscatto è ammissibile, fatte salve le disposizioni di tenore diverso contenute nel piano di previdenza. La somma massima di riscatto possibile viene eppure ridotta nella misura del prelievo anticipato.
- 7.7 Al momento di entrate, l'assicurato può liquidare la somma di riscatto supplementare (cpv. 5) attraverso di contributi d'ammortamento conformi all'accordo. In caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità) oppure in caso d'uscita dalla Cassa pensioni, la parte non ancora versata di questa somma di riscatto più interessi viene detratta dalle prestazioni della Cassa pensioni.

- 7.8 Per le persone immigrate dall'estero e finora mai affiliate ad un istituto previdenziale svizzero, nei primi cinque anni a partire dall'affiliazione ad un istituto previdenziale svizzero, la somma di riscatto annua non può superare il 20% del salario assicurato, salvo quanto specificato nell'art. 60b cpv. 2 OPP2. Al termine dei cinque anni, delle somme di riscatto possono essere pagate ai sensi delle disposizioni summenzionate.

III. Prestazioni dell'assicurazione

Art. 8 Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati

- 8.1 La Cassa pensioni garantisce agli assicurati o, più precisamente, ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
- a) Pensione di vecchiaia, capitale di vecchiaia, pensione transitoria, rendite per i figli (Art. 9)
 - b) Pensione d'invalidità completata da rendite per i figli (Art. 10)
 - c) Rendita per coniugi o liquidazione / pensione per il convivente (Art. 11)
 - d) Pensioni agli orfani (Art. 12)
 - e) Capitale pagabile in caso di morte (Art. 13)
- 8.2 Ogni anno ciascun assicurato riceve un certificato di previdenza dal quale risultano l'aver di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate così come la prestazione d'uscita. Ogni anno la Cassa pensioni informa gli assicurati nel modo che ritiene più opportuno riguardo alla propria organizzazione, il finanziamento e i membri del Consiglio della fondazione.
- 8.3 Le suddette prestazioni assicurative vengono garantite salvo quanto specificato esplicitamente nell'art. 16 paragrafo 6, art. 20, art. 21 e art. 22. Le prestazioni dell'assicurazione si applicano le condizioni di pagamento descritte nell'art. 15. In ogni caso sono garantite le prestazioni minime legali, conformemente alla LPP (art. 1 paragrafo 5).

Art. 9 Pensione di vecchiaia / Capitale di vecchiaia / Pensione transitoria / Rendite per i figli

- 9.1 L'assicurato ha diritto alle prestazioni di vecchiaia se il rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento del 60° anno d'età per gli uomini e del 59° anno d'età per le donne e se non ha alcun diritto alle prestazioni d'invalidità garantite dalla Cassa pensioni, salvo quanto specificato nell'art. 16 paragrafo 4. Il diritto alle prestazioni d'invalidità sussiste al più tardi al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo quanto specificato nel paragrafo 4.
- 9.2 La pensione di vecchiaia viene calcolata in base all'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e al tasso di conversione, conformemente a quanto specificato nel supplemento. In questo caso, è determinante l'aver di vecchiaia ridotto dopo l'eventuale prelievo di capitale e delle pensioni transitorie. Il Consiglio della fondazione può adeguare i tassi di conversione alle condizioni attuariali, conformemente a quanto specificato nel supplemento.
- 9.3 L'assicurato può chiedere che l'aver di vecchiaia cui ha diritto gli venga corrisposto interamente o in parte in denaro contante anziché in forma di pensione. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento vengono versate somme di riscatto, le prestazioni che ne scaturiscono non possono essere liquidate in forma di capitale. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.

La liquidazione del capitale deve essere comunicata all'amministrazione per iscritto e sottoscritta da entrambi i coniugi, altrimenti l'assicurato perde questo diritto. La fondazione richiede un'autenticazione delle firme. Tale dichiarazione è irrevocabile.

Il titolare di una pensione di vecchiaia può esigere, purché non abbia ancora raggiunto l'età AVS ordinaria prevista, una pensione transitoria fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria. Tale pensione però non può superare l'importo della pensione di vecchiaia AVS massimale. L'avere di vecchiaia disponibile viene ridotto conformemente a quanto specificato nel supplemento.

- 9.4 Se un assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'impresa oltre l'età pensionabile, può scegliere se percepire la prestazione di vecchiaia maturata come previsto nel paragrafo 1 oppure differirla al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. In caso di differimento della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia potrà continuare ad essere accumulato insieme agli accrediti di vecchiaia (art. 6 paragrafo 6). La rendita di vecchiaia, una volta concluso il periodo del differimento, verrà determinata sull'avere di vecchiaia allora esistente in conformità al paragrafo 2. In caso di morte dell'assicurato prima della cessazione dell'attività lavorativa, le prestazioni a favore dei superstiti si calcoleranno secondo le modalità stabilite negli art. 11 e 12 come per i beneficiari delle prestazioni di vecchiaia. Da base fungerà la rendita di vecchiaia determinata al momento del decesso come specificato nel paragrafo 2.
- 9.5 In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato ha la possibilità di riscattarsi sulla pensione di vecchiaia dichiarata al momento del pensionamento secondo il certificato d'assicurazione. Il deposito necessario viene accertato in base ai principi della Cassa pensioni.
- 9.6 Se l'assicurato al momento del pensionamento ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 12), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli.
Non sussiste alcun diritto a una rendita per i figli nati dopo il pensionamento. Vengono concesse le prestazioni minime previste per legge ai sensi della LPP.
L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.

Art. 10 Pensione d'invalidità / Rendite per i figli

- 10.1 L'invalidità insorge nel momento in cui l'assicurato è riconosciuto come invalido ai sensi dell'AI. In casi particolari, il Consiglio della fondazione può approvare una pensione d'invalidità anche senza la decisione dell'AI se l'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile non è più in grado di esercitare completamente o parzialmente la propria professione, un altro impiego o l'attività lavorativa adatta alle sue conoscenze e alle sue capacità a causa di una malattia (compresa la perdita delle forze mentali e fisiche), provabile oggettivamente attraverso una diagnosi medica, o di un infortunio.
- 10.2 La decisione dell'AI è determinante per il riconoscimento dell'invalidità e per la definizione del grado d'invalidità.
Alla presenza di situazioni particolari, il Consiglio della fondazione può consentire ad un medico di fiducia, da lui stesso designato, di valutare lo stato di salute e l'abilità al lavoro. In questo caso, la perdita di reddito determinata dall'invalidità, comparata al salario percepito in precedenza, è determinante per la definizione del grado d'invalidità. Il grado d'invalidità definito dalla Cassa pensioni deve tuttavia corrispondere almeno a quello accertato dall'AI.

- 10.3 Ha diritto ad una pensione d'invalidità un assicurato che
- è invalido almeno al 40% e che, all'insorgere dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato presso la Cassa pensioni; oppure
 - a causa di un difetto di nascita, al momento di intraprendere un'attività lavorativa era invalido almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%; oppure
 - è diventato invalido ancora minorenni e, di conseguenza, al momento d'intraprendere un'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.
- 10.4 L'assicurato ha diritto a
- una pensione d'invalidità totale se è invalido almeno al 70%;
 - tre quarti della pensione se è invalido almeno al 60%;
 - metà pensione se è invalido almeno al 50%;
 - un quarto della pensione se è invalido almeno al 40%.
- 10.5 L'ammontare della pensione d'invalidità totale è regolato nel piano di previdenza.
- 10.6 La pensione d'invalidità viene corrisposta fino alla morte dell'assicurato o fino alla cessazione dell'invalidità. Al momento del raggiungimento dell'età pensionabile il diritto alla pensione d'invalidità viene sospeso fino a quando l'impresa continua a corrispondere il salario o un indennizzo sostitutivo che ammonta almeno al 80% del salario perso e che è stato finanziato almeno per metà dall'impresa. Determinate è l'ammontare della prestazione d'indennizzo salariale precedente a un'eventuale riduzione a causa dell'obbligo alla prestazione da parte dell'AI federale.
- 10.7 Se titolare di una pensione d'invalidità ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 12), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli.
Si applica per analogia il regolamento per i figli nati dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, conformemente a quanto specificato nell'art. 9 paragrafo 6.
L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.
- 10.8 Se un assicurato, che ha diritto ad una pensione d'invalidità parziale della Cassa pensioni, si ritira dalla Cassa pensioni, continuerà a ricevere la pensione d'invalidità parziale con le eventuali rendite corrispondenti per i figli. Per la parte attiva viene corrisposta una prestazione d'uscita, conformemente a quanto specificato nell'art. 18. Le prestazioni a favore dei superstiti, che continuano ad essere assicurate, sono calcolate in base alla pensione d'invalidità parziale.
- 10.9 Se ai sensi dell'art. 26° LPP la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, il titolare della pensione d'invalidità continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, alla Cassa pensioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.
Anche la protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché il titolare della pensione d'invalidità percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa pensioni può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare del titolare della pensione d'invalidità.

Nell'ambito della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione, i titolari di pensioni d'invalidità interessati continuano a essere considerati invalidi nella stessa estensione ai sensi del presente Regolamento.

- 10.10 Se la rendita dell'assicurazione per l'invalidità riconosciuta in virtù di stati dolorosi non spiegabili dal punto di vista organico (p. es. sindrome somatoforme da dolore persistente, traumatismo cervicale, fibromialgia, ecc.) viene ridotta o soppressa ai sensi delle disposizioni finali lettera a della modifica del 18 marzo 2011 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure) e il titolare della pensione d'invalidità partecipa di conseguenza ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI, le prestazioni d'invalidità continuano a essere versate durante il periodo della reintegrazione, ma al massimo per due anni. Per quanto concerne il versamento continuato delle suddette prestazioni d'invalidità, i titolari di pensione d'invalidità interessati continuano a essere considerati invalidi nella stessa estensione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11 Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente

- 11.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità coniugato muore, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi se al momento del decesso
- a) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli; oppure,
 - b) ha compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
- Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi requisiti, avrà diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuo della rendita per coniugi. La durata di una convivenza (paragrafo 4) viene conteggiata negli anni del matrimonio.
- 11.2 L'ammontare della rendita per coniugi è regolato nel piano di previdenza.
- 11.3 Il coniuge divorziato dell'assicurato deceduto è equivalente al coniuge e ha diritto nei confronti della Cassa pensioni ad una rendita per coniugi pari all'ammontare minimo legale della rendita del coniuge divorziato secondo la LPP, se:
- a) nella sentenza di divorzio gli è stata assegnata una rendita o una liquidazione del capitale per una rendita vitalizia,
 - b) il matrimonio è durato almeno 10 anni e
- Dalla prestazione della Cassa pensioni viene tuttavia decurtato l'importo per il quale tale prestazione, insieme alle prestazioni delle altre assicurazioni (in particolare l'AVS e la AI), supera il diritto sancito dalla sentenza di divorzio.
- Se un tribunale ha stabilito che una parte della prestazione d'uscita deve essere destinata all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, quest'ultimo ha diritto soltanto alle prestazioni minime legali a favore dei superstiti previste dalla LPP.

- 11.4 Alle stesse condizioni poste per i coniugi, il convivente (di medesimo o diverso sesso) designato dall'assicurato, dal titolare della pensione di vecchiaia o dal titolare della pensione d'invalidità ha diritto ad una rendita per superstiti pari all'importo della rendita per coniugi, se
- a) la persona assicurata non era coniugata al momento del suo decesso e
 - b) tra i coniugi non esiste alcun legame di parentela e
 - c) il convivente o la convivente ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica (fare riferimento alla definizione negli allegati 4 e 5) ininterrotta con la persona assicurata fino alla morte della medesima oppure deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e
 - d) il convivente o la convivente non percepisce alcuna pensione vedovile (art. 20a LPP) e
 - e) l'assicurato, il titolare della pensione di vecchiaia o il titolare della pensione d'invalidità ha provveduto, quando era ancora in vita, a comunicare per iscritto il nominativo del convivente o della convivente alla Cassa pensioni e
 - f) la medesima comunicazione è stata presentata al Consiglio della fondazione al massimo tre mesi dopo il decesso dell'assicurato.
- 11.5 Il diritto ad una rendita per coniugi o, più precisamente, ad una pensione per il convivente inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale diritto si estingue nel momento in cui il coniuge o, più precisamente, il convivente si sposa. Con un nuovo matrimonio il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuale della rendita per coniugi.
- 11.6 Quando il coniuge superstite è minore di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, al titolare di pensione di vecchiaia o al titolare di pensione d'invalidità deceduto, l'importo intero assicurato della rendita per il coniuge viene diminuito dell'1% per ogni anno o frazione di esso che va oltre i dieci anni. In ogni caso viene versata la prestazione minima prevista dalla LPP.

Art. 12 Pensione agli orfani

- 12.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità muore, ciascuno dei suoi figli ha diritto ad una pensione per orfani. Il diritto inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale rendita è garantita fino a quando il figlio compie il 18° anno d'età. Per i figli che studiano ancora o che a causa di un difetto fisico o mentale sono menomati o non possono lavorare, il diritto a questa rendita sussiste al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.
- 12.2 I minori assistiti e i figliastri hanno diritto ad una pensione per orfani solo se l'assicurato doveva provvedere in modo determinante al loro mantenimento.
- 12.3 L'ammontare della pensione per orfani è regolato nel piano di previdenza.

Art. 13 Capitale pagabile in caso di morte

- 13.1 Se un assicurato o il titolare di una rendita muore, agli aventi diritto viene corrisposto un capitale pagabile in caso di morte.

- 13.2 L'ammontare del capitale pagabile in caso di morte è regolato nel piano di previdenza.
- 13.3 Indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente gli aventi diritto sono:
- a) il coniuge,
 - b) in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in misura determinante dalla persona deceduta oppure, la persona che ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica ininterrotta con il defunto fino al momento della sua morte o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna pensione vedovile (articolo 20, cpv. 2, LPP),
 - c) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli figli, i genitori o i fratelli della persona deceduta,
 - d) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c) gli altri eredi legittimi, con esclusione degli enti pubblici, per un importo pari a metà del capitale pagabile in caso di morte.
- Le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) sono considerate aventi diritto solo se l'assicurato ha provveduto a comunicarne per iscritto i nominativi alla Cassa pensioni. Tale comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni quando l'assicurato è ancora in vita.
- 13.4 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni il gruppo di beneficiari stabilito nel capoverso 3 come segue:
- a) se ci sono persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, può riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3, lettere a e b,
 - b) se non ci sono delle persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, l'assicurato ha il diritto di riassumere le persone beneficiarie ai seni del capoverso 3 lettere a e c.
- La comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.
- 13.5 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4). In mancanza di una comunicazione dell'assicurato, il capitale pagabile in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari. La comunicazione scritta deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.
- 13.6 In mancanza di persone ai sensi del capoverso 3, il capitale pagabile in caso di morte viene corrisposto alla Cassa pensioni.

Art. 14 Uso dei fondi liberi / Adeguamenti delle rendite all'andamento dei prezzi

- 14.1 Il Consiglio della fondazione decide in base alle possibilità finanziarie come utilizzare i fondi liberi della Casa pensioni. I fondi liberi devono essere definiti secondo criteri competenti e devono essere valutati da esperti della previdenza professionale.
- 14.2 Le rendite vengono adeguate in base alle possibilità finanziarie della Cassa pensioni all'andamento dei prezzi, e il Consiglio della fondazione ogni anno decide se e in quale misura ciò è possibile (con riserva dell'art. 36, paragrafo 1 della LPP). Nel suo conto o rapporto annuale, la Cassa pensioni spiega le decisioni del consiglio di fondazione.

Art. 15 Disposizioni per i pagamenti

- 15.1 Le rendite vengono conteggiate come annualità e corrisposte ai beneficiari alla fine d'ogni mese in 12 rate arrotondate a importi interi. I pagamenti avvengono tramite bonifico postale o bancario all'ufficio di pagamento che l'avente diritto deve specificare in Svizzera. Se la persona beneficiaria della rendita dimora in uno Stato dell'UE o dell'EFTA, può indicare un conto bancario nel Paese di residenza. Per il mese in cui il diritto alla rendita cessa, è garantita ancora la rata intera della pensione.
- 15.2 La Cassa pensioni corrisponde una liquidazione unica del capitale anziché la rendita nel caso in cui, all'inizio della rendita, la pensione di vecchiaia o invalidità ammonti a meno del 10%, la rendita per coniugi ammonti a meno del 6% e la pensione agli orfani ammonti a meno del 2% della pensione di vecchiaia minima prevista dalla AVS (allegato 1). Per motivi attuariali, la liquidazione del capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni. Con il pagamento di questa liquidazione si estinguono tutti gli altri diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti alla Cassa pensioni.

IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

Art. 16 Esigibilità / Copertura / Rimborso

- 16.1 Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura in cui non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia, a favore dei superstiti o d'invalidità. In caso di riduzione continua della soglia d'entrata, fare riferimento al paragrafo 7 dell'art. 4.
- 16.2 Se il rapporto previdenziale termina, l'assicurato si ritira dalla Cassa pensioni e ha diritto ad una prestazione d'uscita conformemente alle seguenti disposizioni.
- 16.3 La prestazione d'uscita è esigibile con il ritiro dalla Cassa pensioni. A partire da questo momento, tale prestazione deve essere remunerata con il tasso d'interesse minimo, previsto dalla LPP (allegato 1). Se la Cassa pensioni non rimette la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i dati necessari, a partire da questo termine la prestazione d'uscita dovrà essere remunerata con il tasso dell'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale (allegato 1).
- 16.4 Se un assicurato risolve il rapporto di lavoro dopo aver compiuto il 60° anno d'età e avvia un'attività lavorativa autonoma o indipendente oppure viene iscritto come disoccupato, può richiedere il trasferimento della propria prestazione d'uscita in modo che tutti i diritti complementari siano considerati come liquidati.
- 16.5 L'assicurato conserva la copertura assicurativa per il rischio d'invalidità e di morte per un intero mese dopo la risoluzione del rapporto previdenziale. In caso d'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione si estingue immediatamente.
- 16.6 Se la Cassa pensioni è tenuta ad erogare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità anche dopo aver rimesso la prestazione d'uscita, le si dovrà rimborsare una parte di tale prestazione per un importo pari a quello necessario a pagare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità. Le prestazioni a favore dei superstiti e d'invalidità vengono ridotte proporzionalmente al mancato pagamento del rimborso.

- 16.7 Alla domanda dell'assicurato, l'assicurazione è continuata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo un accordo particolare con la Cassa pensioni per un massimo di due anni, se le premesse seguenti sono adempiute su base cumulativa:
- a) l'assicurato non sottostà all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP,
 - b) l'assicurato ha già compiuto 50 anni d'età,
 - c) l'assicurato è stato assicurato al meno per un periodo di cinque anni presso la Cassa pensioni.

Art. 17 Ammontare della prestazione d'uscita

- 17.1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP); come minimo è pari al minimale previsto dall'art. 17 LFLP.
- 17.2 Se l'impresa si è accollata interamente o parzialmente una somma di riscatto ai sensi dell'art. 7, l'importo corrispondente viene detratto dalla prestazione d'uscita. Ogni anno contributivo che passa, la trattenuta si riduce di un decimo dell'importo versato dall'impresa. La parte non utilizzata viene accreditata alla riserva dei contributi dei datori di lavoro dell'impresa.
- 17.3 In ogni caso, la prestazione d'uscita comprende come minimo l'avere di vecchiaia disponibile al momento del ritiro dalla Cassa pensione, conformemente a quanto specificato nella LPP.

Art. 18 Uso della prestazione d'uscita

- 18.1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni rimette la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
- 18.2 Gli assicurati che non intendono entrare in un nuovo istituto di previdenza, sono tenuti a comunicare alla Cassa pensioni se la prestazione d'uscita è destinata all'apertura di un conto di libero passaggio o alla prenotazione di una polizza di libero passaggio. Se questa comunicazione non arriva, la prestazione d'uscita viene rimessa insieme agli interessi all'istituto collettore dopo sei mesi o, al più tardi, dopo due anni dal caso di libero passaggio.
- 18.3 L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
- a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con riserva del paragrafo 4) oppure
 - b) avvia un'attività lavorativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - c) l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore alla sua quota annua.
- Per gli assicurati coniugati, il pagamento in contante è consentito solo se il coniuge dà la propria autorizzazione scritta. La fondazione richiede un'autenticazione delle firme. Se sono state pagate delle somme di riscatto negli ultimi tre anni prima dell'uscita, le prestazioni risultanti non vengono corrisposte in denaro contante, bensì rimesse su un conto di libero passaggio o per l'istituzione di una polizza di libero passaggio. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.
- 18.4 Un'assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, non può richiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP, se rimane assicurato d'obbligo contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità ai sensi delle norme legali d'uno stato membro dell'UE dell'Islanda o della Norvegia.

Art. 19 Congedo / Ferie non retribuite / Esonero

- 19.1 Se un assicurato viene mandato in congedo, la sua assicurazione per un massimo di due anni rimane immutata se i contributi del collaboratore e dell'impresa continuano ad essere versati per tutta la durata del congedo.
- 19.2 Se durante il congedo si continua a pagare solamente i contributi di rischio, questi devono essere corrisposti come importo unico all'inizio del congedo e per tutta la durata del medesimo.
- 19.3 Se per contro mancano i contributi, per il primo mese di congedo esiste ancora la copertura assicurativa. Al verificarsi del caso assicurato al termine di questo mese, ma prima della ripresa del lavoro, esiste il diritto alla prestazione d'uscita calcolata dal momento in cui inizia il congedo e incrementata con un importo pari all'interesse per il tempo trascorso da allora.
- 19.4 Se al termine del congedo il versamento dei contributi riprende, a partire da questo momento l'aveve di vecchiaia viene accumulato nuovamente insieme agli accrediti di vecchiaia e agli interessi.

V. Disposizioni particolari

Art. 20 Computazione delle prestazioni di terzi / Riduzione della prestazione / Obbligo di prestazione anticipata

- 20.1 Se, in caso d'invalidità o decesso di un assicurato o del titolare di una pensione d'invalidità, le prestazioni della Cassa pensioni insieme agli altri redditi computabili all'assicurato e ai suoi figli o, più precisamente, ai suoi superstiti, rendono più del 90% del salario annuale determinante presumibilmente perso, ai sensi dell'art. 4 paragrafi 2 e 4, inclusi gli eventuali supplementi per i figli, le rendite corrisposte dalla Cassa pensioni devono essere ridotte fino a quando il limite specificato non viene più superato. Per le prestazioni in capitale della Cassa pensioni si applicano per analogia le disposizioni.
I redditi del coniuge o, più precisamente, del convivente superstite e degli orfani vengono sommati.
Le prestazioni di vecchiaia vengono ugualmente ridotte se sono erogate le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.
- 20.2 Si considerano redditi imputabili, le prestazioni della stessa natura e con la medesima finalità corrisposte alla persona che ne ha diritto a causa di un evento dannoso. Alcuni esempi di queste prestazioni sono:
- a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali svizzere e straniere) eccezion fatta per gli assegni per grandi invalidi;
 - b) prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c) prestazioni d'altre assicurazioni i cui premi sono stati erogati almeno per metà dall'impresa;
 - d) prestazioni d'istituti di previdenza e d'istituti di libero passaggio nazionali ed esteri.

Ai beneficiari delle prestazioni d'invalidità viene computato anche il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo ancora prodotto o ragionevolmente ancora producibile a eccezione dell'ulteriore reddito conseguito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione previsti dall'articolo 8a LAI. Per la definizione del reddito di lavoro ragionevolmente ancora producibile si fa in linea di massima riferimento al reddito d'invalidità in base alla decisione dell'AI. Dopo il raggiungimento dell'età AVS prevista si considerano redditi imputabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e d'istituti di previdenza nazionali ed esteri. Non vengono invece computati assegni per grandi invalidi, liquidazioni e prestazioni simili.

Per motivi attuariali, le prestazioni in capitale uniche vengono convertite in rendite secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni. Sono esclusi i versamenti a titolo di riparazione morale e liquidazioni simili che non vengono computati. In qualsiasi caso, vengono erogate sempre le prestazioni che devono essere fornite ai sensi della LPP e delle sue regole di computazione.

- 20.3 La Cassa pensioni verifica periodicamente la riduzione delle rendite.
- 20.4 In caso di palesi ingiustizie o rincari progressivi, il Consiglio della fondazione può alleviare o revocare completamente la riduzione di una rendita.
- 20.5 Se l'AVS/AI riduce, nega o revoca una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato l'invalidità o la morte in modo colposo o perché l'assicurato si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI, anche la Cassa pensioni può ridurre in modo adeguato le proprie prestazioni. La Cassa pensioni non è tenuta ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, cpv. 2, OPP2 a compensare eventuali negazioni o riduzioni delle prestazioni previste dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.
- 20.6 La Cassa pensioni può richiedere all'aspirante ad una prestazione a favore dei superstiti o d'invalidità che le trasferisca i crediti che gli spettano per il sinistro verso terzi civilmente responsabili, per un ammontare pari al suo obbligo di prestazione.
- 20.7 Se l'assunzione delle rendite da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare oppure della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è contestabile ai sensi della LPP, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata alla Cassa pensioni. Se, all'insorgere di un diritto a prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità, non è chiaro quale istituto di previdenza è obbligato alla prestazione, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata alla Cassa pensioni presso la quale era assicurata per ultimo. La Cassa pensioni eroga prestazioni anticipate proporzionalmente alle prestazioni minime previste per legge ai sensi della LPP.
- 20.8 Se il caso viene assunto da un altro assicuratore o, più precisamente, da un altro istituto di previdenza, l'assicuratore o l'istituto è tenuto a rimborsare le prestazioni anticipate proporzionalmente al proprio obbligo di prestazione.

Art. 21 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni

- 21.1 Le prestazioni della Cassa pensioni sono sottratte all'esecuzione forzata nella misura in cui ciò è consentito dalla legge. Il diritto alle prestazioni della Cassa pensioni può, con riserva dell'art. 24, essere costituito in pegno o ceduto prima dell'esigibilità di tali prestazioni.
- 21.2 Le prestazioni della Cassa pensioni percepite illegittimamente vengono compensate o, più precisamente, devono essere rimborsate alla Cassa pensioni con i successivi diritti alle prestazioni.

Art. 22 Compensazione con crediti

- 22.1 I crediti ceduti dall'impresa alla fondazione per un assicurato o un titolare di rendita non possono essere compensati con prestazioni della Cassa pensioni. Fanno eccezione i contributi dovuti dall'assicurato.

Art. 23 Obbligo d'informazione e dichiarazione

- 23.1 Gli assicurati sono tenuti, senza particolari esortazioni, ad informare fedelmente la Cassa pensioni riguardo tutte le circostanze determinanti per la propria assicurazione, in particolare riguardo lo stato di salute al momento dell'ingresso nella Cassa pensioni e i cambiamenti dello stato civile e dei rapporti familiari.
- 23.2 Su richiesta della Cassa pensioni, le persone aventi diritto ad una rendita devono presentare un certificato di vita. Gli invalidi sono tenuti a comunicare un ulteriore reddito di lavoro e un reddito conseguito in forma di pensione così come eventuali cambiamenti del grado d'invalidità. Gli assicurati garantiscono alla Cassa pensioni la possibilità di prendere visione delle decisioni dell'Al.
- 23.3 Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensioni la documentazione e le informazioni necessarie e richieste così come a presentare il materiale relativo alle prestazioni, alle riduzioni o ai rifiuti da parte degli altri istituti d'assicurazione o di terzi citati nell'art. 20. In caso di rifiuto, la Cassa pensioni è autorizzata a differire discrezionalmente le prestazioni.
- 23.4 Gli assicurati disponendo di più di un rapporto di previdenza di cui la somma supera i loro salari e redditi soggetti all'AVS ai sensi dell'art. 79c della LPP, sono tenuti a informare la Cassa pensioni sul totale dei rapporti previdenziali e sui salari e redditi che ci sono assicurati.
- 23.5 La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose, causate dall'inadempimento degli obblighi suddetti per gli assicurati o i loro superstiti. Se un simile inadempimento degli obblighi dovesse causare danni alla Cassa pensioni, il Consiglio della fondazione potrebbe ritenere responsabile la persona inadempiente.

Art. 24 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

- 24.1 L'assicurato può richiedere fino al compimento del 62° anno d'età un importo (pari almeno a CHF 20'000.00) per la proprietà di un'abitazione d'uso proprio (acquisto e costruzione della proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o rimborso del mutuo ipotecario). Per uso proprio s'intende il godimento da parte dell'assicurato del proprio domicilio o della dimora abituale. Tuttavia, l'assicurato può anche costituire in pegno questa somma o il diritto alla prestazione previdenziale per il medesimo scopo.
- 24.2 Fino al compimento del 50° anno d'età l'assicurato può riscuotere o costituire in pegno un importo pari anche all'ammontare della prestazione d'uscita cui ha diritto. L'assicurato che ha già compiuto il 50° anno d'età può prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbe avuto diritto al compimento del 50° anno di vita oppure la metà della prestazione d'uscita disponibile al momento del prelevamento. Se nei ultimi tre anni sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere riscossi come prelievo anticipato.

- 24.3 Presentando una domanda scritta, l'assicurato può richiedere informazioni riguardo all'importo che ha a disposizione per la proprietà d'abitazione e la riduzione di prestazione che un simile prelievo comporta. La Cassa pensioni si presta quale intermediaria per la stipulazione di una assicurazione complementare per coprire le lacune assicurative e lo avverte dell'obbligo di pagare le tasse.
- 24.4 Se un assicurato fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazione o all'ammortamento del mutuo ipotecario, il regolamento, rispettivamente il contratto di locazione o il contratto di mutuo in caso d'acquisto di quote di partecipazione con la società per la costruzione d'abitazioni e i documenti corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Gli assicurati coniugati devono presentare anche il consenso scritto del coniuge. La fondazione richiede un'autenticazione delle firme.
- 24.5 La Cassa pensioni paga il prelievo anticipato al più tardi dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dall'assicurato. In caso d'insufficienza di copertura, la Cassa pensioni può limitare nel tempo e nell'importo o negare completamente il pagamento di un prelievo anticipato che serve al rimborso di un mutuo ipotecario. La Cassa pensioni deve informare gli assicurati in merito alla durata dei provvedimenti.
- 24.6 Se la liquidità della Cassa pensioni è messa in discussione dai prelievi anticipati, la Cassa pensioni è autorizzata a sospendere l'assolvimento delle domande. Il Consiglio della fondazione stila un ordine di priorità per il trattamento delle domande.
- 24.7 In caso di prelievo anticipato. L'aver di vecchiaia viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente. Le prestazioni assicurate ai sensi dell'articolo 8 si riducono proporzionalmente all'importo prelevato con anticipo. La rendita per coniugi viene ridotta del 5% dell'importo riscosso anzitempo. Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è ammissibile fino al compimento dei 62 anni d'età. Il rimborso viene trattato come somma di riscatto ai sensi dell'art. 7.
- 24.8 La Cassa pensioni può richiedere all'assicurato per il trattamento della richiesta di prelievo anticipato, rispettivamente costituzione in pegno, un indennizzo di al massimo CHF 600.00 per le spese d'amministrazione (fare riferimento all'allegato 6). L'assicurato è tenuto a rimborsare alla Cassa pensioni le spese per la menzione nel registro fondiario.

Art. 25 Divorzio

- 25.1 Se il matrimonio di un assicurato viene sciolto e la sentenza giudiziaria prevede che la Cassa pensioni debba rimettere una parte della prestazione d'uscita acquisita durante gli anni di matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia cui l'assicurato ha diritto si riduce di un importo pari a quello rimesso. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente all'importo rimesso, ai sensi dell'art. 24 paragrafo 7. L'assicurato può apportare in qualsiasi momento un versamento, conformemente all'art. 7, pari all'ammontare della parte di prestazione d'uscita trasferita.
- 25.2 Se un assicurato ottiene la prestazione d'uscita del coniuge divorziato (sulla base d'una sentenza giudiziaria), tale importo viene trattato come somma di riscatto ai sensi dell'art. 7.

Art. 26 Liquidazione parziale

26.1 La liquidazione parziale è regolata separatamente nel Regolamento relativo alla liquidazione parziale.

V. Organizzazione

Art. 27 Consiglio della fondazione

- 27.1 Il Consiglio della fondazione è l'organo supremo della medesima. È costituito almeno da sei membri, la metà dei quali viene eletta dall'impresa e dagli assicurati del suo ambiente.
- 27.2 La fondazione garantisce la prima formazione e il perfezionamento dei membri del Consiglio, in modo che possano adempiere alle proprie mansioni direttive.
- 27.3 I membri del Consiglio della fondazione rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti. I membri eletti dagli assicurati si ritirano dal Consiglio della fondazione risolvendo il proprio rapporto di lavoro. Per il periodo restante del mandato viene eletto un membro sostitutivo, secondo la procedura prevista dal paragrafo 1.
- 27.4 All'inizio d'ogni nuovo incarico il Consiglio della fondazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. In caso di parità di voti, decide un arbitro imparziale designato di comune accordo. Se il presidente rappresenta il datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto all'incarico del vicepresidente o viceversa. In caso d'assenza del presidente, il vicepresidente n'assume la funzione.
- 27.5 Il Consiglio della fondazione si riunisce ogni volta che le aziende lo richiedono; come minimo, si riunisce una volta all'anno su invito del presidente. Ogni membro del Consiglio della fondazione può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
- 27.6 Il Consiglio della fondazione è atto a deliberare se almeno due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro sono presenti, e tra essi il presidente o il vicepresidente. Un membro assente può farsi rappresentare da un altro membro in possesso di delega scritta. Il Consiglio della fondazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.
- 27.7 Si deve stilare un verbale relativo alle riunioni del Consiglio della fondazione che dovrà essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal protocollista. Le delibere circolari devono essere inserite nel verbale della riunione successiva. Esse richiedono l'approvazione scritta da parte di tutti i membri del Consiglio della fondazione.
- 27.8 Il Consiglio della fondazione dirige le aziende della fondazione secondo le prescrizioni della legge, le disposizioni dei documenti della fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio della fondazione prende tutte le decisioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della fondazione. Si pronuncia sul pagamento delle prestazioni e dei risarcimenti ai beneficiari o ai rispettivi superstiti applicando il regolamento che ha anche emanato.
- 27.9 Il Consiglio della fondazione rappresenta la medesima all'esterno. A tale scopo, il Consiglio della fondazione designa le persone che rappresenteranno la fondazione con firma collettiva a due giuridicamente vincolante. Le persone autorizzate a firmare non devono essere necessariamente membri del Consiglio della fondazione.

- 27.10 Il Consiglio della fondazione designa l'amministratore della fondazione che può essere allo stesso tempo un membro del Consiglio della fondazione. Per determinate mansioni, il Consiglio della fondazione è autorizzato a ordinare commissioni o incaricare singole persone. Queste persone non devono essere membri del Consiglio della fondazione.
- 27.11 Tutte le persone preposte all'amministrazione, al controllo o alla sorveglianza della Cassa pensioni sono tenute a rispettare l'obbligo del segreto professionale.
- 27.12 Ulteriori informazioni in merito all'organizzazione sono disponibili nel relativo Regolamento (Regolamento sull'organizzazione).

Art. 28 Controllo / Insufficienza di copertura

- 28.1 Il Consiglio della fondazione designa l'organo di revisione della fondazione (art. 52°, paragrafo 1 LPP). Ogni anno quest'organo deve controllare l'amministrazione, la contabilità e gli investimenti della fondazione e presentare al Consiglio un rapporto scritto al riguardo. Il conto annuale, il bilancio e il rapporto dell'organo di revisione devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza cantonale.
- 28.2 Il Consiglio della fondazione designa un esperto riconosciuto di previdenza professionale (art. 52, paragrafo 1 LPP). Periodicamente, almeno ogni tre anni, egli verifica se la Cassa pensioni è in grado di fornire garanzie per l'adempimento dei propri impegni e che le disposizioni attuariali su prestazioni e finanziamento contenute nel regolamento siano conformi alle norme di legge. Al Consiglio della fondazione sottopone inoltre delle raccomandazioni che concernono in particolare l'ammontare del tasso d'interesse e i restanti criteri tecnici.
- 28.3 In caso d'insufficienza di copertura il Consiglio della fondazione, in collaborazione con l'esperto riconosciuto di previdenza professionale, definisce provvedimenti adeguati all'eliminazione dello scoperto. Se necessario, si possono adeguare alle risorse disponibili soprattutto la corresponsione degli averi di vecchiaia (art. 5, paragrafo 3), il finanziamento, le prestazioni, e dopo un colloquio con l'autorità di sorveglianza cantonale, le rendite correnti che eccedono le prestazioni secondo la LPP.
Fino a quando esiste un'insufficienza di copertura con il saggio d'interesse sui conti di vecchiaia (art. 5 paragrafo 3 lett. a) situandosi al di sotto del saggio d'interesse minimo della LPP, anche l'ammontare minimale ai sensi dell'art. 17 della LFLP viene calcolato con il tasso d'interesse dei conti di vecchiaia.
In mancanza d'altri provvedimenti che consentono di raggiungere l'obiettivo, per la durata dello scoperto la Cassa pensioni è autorizzata a prelevare dagli assicurati, dall'impresa e dai titolari di rendita i contributi per eliminare la copertura in difetto. L'ammontare del contributo versato dall'impresa deve essere almeno pari alla somma dei contributi versati dagli assicurati. Il contributo dei titolari di rendita può essere aumentato solo fino alla parte di rendita corrente, che si è costituita negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questo provvedimento, attraverso rincari non prescritti dalla legge o dal regolamento. Tale contributo non può essere incrementato fino alle prestazioni assicurative per vecchiaia, decesso e invalidità previste dalla previdenza obbligatoria. L'ammontare della rendita all'insorgere del diritto rimane garantito. L'importo dei titolari di rendite viene compensato con le rendite correnti.
- 28.4 Se i provvedimenti descritti nel paragrafo 3 si rivelano insufficienti, per il periodo dello scoperto (al massimo cinque anni) la Cassa pensioni può diminuire il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. La riduzione può ammontare al massimo allo 0,5 per cento.

- 28.5 La Cassa pensioni deve informare l'autorità di vigilanza, l'impresa, gli assicurati e i titolari di rendita riguardo all'insufficienza di copertura e ai provvedimenti adottati.

Art. 29 Contabilità / Investimenti

- 29.1 L'amministrazione è regolata ad anno solare. La contabilità della Cassa pensioni viene chiusa ogni anno il 31 Dicembre. Il bilancio e il rapporto annuale devono essere stilati al massimo dopo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 29.2 Il capitale della Cassa pensioni è gestito dal Consiglio della fondazione. Il capitale deve essere amministrato secondo principi riconosciuti e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni legali in materia d'investimenti, secondo le quali oltre alla sicurezza dell'investimento si deve perseguire anche una rendita adeguata e si deve tenere conto delle esigenze di liquidità della Cassa pensioni. Il Consiglio della fondazione è autorizzato ad affidare a terzi gli investimenti.
- 29.3 Il Consiglio della fondazione emana un regolamento per gli investimenti.

VII. Disposizioni finali

Art. 30 Applicazione e modifiche del regolamento

- 30.1 Il Consiglio della fondazione decide, attenendosi ai documenti della medesima, in merito alle questioni che il presente regolamento ha lasciato in sospeso o ha regolamentato solo in parte. In casi particolari, il Consiglio della fondazione è autorizzato a derogare dalle disposizioni del presente regolamento qualora la loro applicazione comporti un'ingiustizia per la persona, più precisamente le persone interessate e la deroga è comunque conforme al senso e allo scopo della Cassa pensioni.
- 30.2 In casi di dubbi è determinante la versione in lingua tedesca del regolamento.
- 30.3 Il Consiglio della fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento salvaguardano sempre i diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono prestazioni supplementari delle imprese affiliate non possono essere emanate senza l'autorizzazione della medesima.

Art. 31 Risoluzione dei contratti d'affiliazione / Scioglimento della fondazione

- 31.1 La risoluzione di un contratto d'affiliazione da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. La Cassa pensioni è tenuta a comunicare la risoluzione all'istituto di compensazione. Sono determinanti le disposizioni contenute negli art. 53b, 53d e 53e LPP, art. 23 LFLP e art. 26 del regolamento.
- 31.2 In caso di liquidazione totale della fondazione sono determinanti le disposizioni dell'art. 53c e dell'art. 53d LPP nonché dell'art. 23 LFLP.

Art. 32 Controversie

- 32.1 Il tribunale delle assicurazioni cantonale decide in merito alle controversie tra un assicurato o un avente diritto e la fondazione che non si possono comporre internamente. Foro competente è la sede svizzera o la residenza della parte convenuta oppure la località dell'azienda presso la quale era assunto l'assicurato. Per un eventuale impugnazione valgono le disposizioni della LPP.

Art. 33 Entrata in vigore / disposizioni transitorie

- 33.1 Il presente regolamento e i relativi supplementi entrano in vigore con il 1° Gennaio 2016 e sostituiscono il regolamento valido dal 1° Gennaio 2013.
- 33.2 L'ammontare delle rendite già in corso al 31 dicembre 2015 e le prestazioni coassicurate a favore dei superstiti non subiscono alcuna modifica. Per il resto vengono applicate le disposizioni del presente regolamento. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'avere di vecchiaia continua a essere conteggiato sul salario assicurato al momento in cui è insorta l'invalidità al lavoro. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base alle aliquote specificate nell'art. 5 paragrafo 2.
- 33.3 Alle rendite per coniugi rispettivamente alle pensioni per il convivente in corso si applicano le disposizioni del nuovo Regolamento. In particolare non subisce più alcuna variazione l'ammontare della rendita per coniugi nel momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di pensionamento.
- 33.4 La riduzione della rendita per coniugi pari al 5% dell'importo prelevato anticipatamente ai sensi dell'art. 24 paragrafo 7 si applica ai prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione effettuati dopo il 1° Gennaio 2016.

VIII. Supplementi al regolamento

Tassi di conversione per il conteggio della pensione di vecchiaia

(Regolamento art. 9)

Il tasso di conversione deve essere fissato in base all'età raggiunta nell'anno corrente al momento del pensionamento. I tassi di conversione in % sull'avere di vecchiaia sono determinati come specificato qui di seguito:

Età d'uscita	Tasso di conversione in % dell'avere di vecchiaia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
59	4.97%	4.84%	4.71%	4.58%	4.57%	4.56%
60	5.08%	4.95%	4.82%	4.68%	4.67%	4.66%
61	5.20%	5.07%	4.93%	4.79%	4.78%	4.77%
62	5.32%	5.19%	5.05%	4.91%	4.90%	4.89%
63	5.46%	5.32%	5.18%	5.04%	5.03%	5.02%
64	5.61%	5.47%	5.32%	5.17%	5.16%	5.15%
65	5.76%	5.61%	5.46%	5.31%	5.30%	5.29%
66	5.91%	5.77%	5.62%	5.47%	5.45%	5.44%
67	6.10%	5.95%	5.79%	5.63%	5.62%	5.60%
68	6.29%	6.13%	5.97%	5.81%	5.79%	5.78%
69	6.49%	6.33%	6.17%	6.00%	5.98%	5.96%
70	6.73%	6.56%	6.38%	6.20%	6.18%	6.17%

L'età viene calcolata con precisione d'anni e mesi. Il periodo intercorso dal giorno della nascita fino al primo del mese successivo non viene preso in considerazione. I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

I tassi di conversione per un pensionamento dopo il 2021 sono disponibili su richiesta presso l'amministrazione.

Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al prelievo d'una pensione transitoria

(Regolamento art. 9)

In base al numero d'anni durante i quali deve essere corrisposta la pensione transitoria, l'avere di vecchiaia disponibile viene ridotto del seguente multiplo dell'importo annuale della pensione transitoria:

Durata	Riduzione dell'avere di vecchiaia
6 anni	5.583 x pensione transitoria
5 anni	4.709 x pensione transitoria
4 anni	3.813 x pensione transitori
3 anni	2.895 x pensione transitoria
2 anni	1.954 x pensione transitoria
1 anno	0.989 x pensione transitoria

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

VIII. Allegati

Cassa pensioni BonAssistus

Industriestrasse 25
8604 Volketswil

Importi determinanti 2016

Importi AVS

Pensione di vecchiaia AVS massima	CHF	28'200.00
Pensione di vecchiaia minima dell'AVS	CHF	14'100.00

Importi LPP

Salario minimo ai sensi dell'articolo 2 LPP	CHF	21'150.00
Deduzione di coordinamento	CHF	24'675
Interesse minimo ai sensi della LPP		n.a.

Età di pensionamento secondo la LPP

L'età raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età per gli uomini e del 64 anno d'età per le donne.

Importi determinanti della cassa pensioni

Soglia d'entrata	CHF	21'150.00
Salario minimo assicurato	CHF	3'525.00
Salario annuale determinante massimale	CHF	423'000.00
Deduzione di coordinamento		a seconda del piano di previdenza
Interessi provvisorio dell'avere di vecchiaia		n.a.
Tasso dell'interesse di mora		n.a.
Definitivo tasso di conversione all'età di 65 anni		è fissata fine anno

**Nota esplicativa relativa alla ripartizione del capitale
pagabile in caso di morte**

La persona firmataria desidera che al suo decesso l'eventuale capitale pagabile in caso di morte venga corrisposto ai superstiti secondo il seguente ordine e nell'entità specificata di segugi:

1. Persona

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

quota % _____

2. Persona

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

quota % _____

3. Persona

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

quota % _____

4. Persona

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

quota % _____

Mio dati personali

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

Questo modulo deve essere compilato soltanto da assicurati non coniugati. È consigliabile indicare gli importi spettanti alle singole persone in valori percentuali (%).

Luogo / Data _____ Firma _____

Cassa pensioni BonAssistus

Industriestrasse 25

8604 Volketswil

Richiesta di capitalizzazione della pensione di vecchiaia

Conformemente al regolamento vigente, è possibile richiedere la capitalizzazione totale o parziale della pensione di vecchiaia.

Ho deciso di sfruttare questa opportunità e, pertanto, faccio domanda per la capitalizzazione irrevocabile della pensione di vecchiaia.

Dati personali

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____
Indirizzo _____ NPA / Località _____
Stato civile _____

Dati del coniuge o partner registrati

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Capitalizzazione

() 100% Capitalizzazione
() Capitalizzazione parziale quota % _____
() Importo CHF _____

Sono consapevole del fatto che tutti i diritti verso la Cassa pensioni (rendita per il coniuge, rendita per figli e adeguamenti al carovita) relativi alla parte di pensione di vecchiaia, corrisposta come capitale, sono liquidati. Inoltre, confermo che, ai sensi dell'art. 79b LPP, durante gli ultimi tre anni prima del versamento di capitale non è stato effettuato un riscatto volontario.

Dati di pagamento

Nome della banca _____ NPA / Località _____
Clearing _____ No. di conto _____
Postfinance _____ IBAN _____
Luogo / Data _____ Firma _____
Firma del coniuge o partner registrati _____

Le firme devono essere ufficialmente autenticate.

Nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente

Definizione e documenti da presentare

Un'unione domestica simile al matrimonio (convivenza), anche tra persone dello stesso sesso, viene equiparata, per quanto concerne il diritto ad una rendita, al matrimonio se (cumulativo):

- entrambi i partner non sono coniugati e tra di loro non esiste alcun legame di parentela. A questo riguardo si deve presentare un certificato relativo allo stato civile dei due partner.

- al momento del decesso, il rapporto di convivenza in economia domestica comune sussisteva almeno da cinque anni. Per quanto concerne l'economia domestica comune, si deve presentare un certificato del comune di residenza con il quale si dimostra il domicilio comune negli ultimi cinque anni.

- l'impegno di sostegno reciproco è stato concordato per iscritto e il corrispondente contratto di mutuo sostegno viene presentato alla Cassa, quando l'assicurato è ancora in vita. Il contratto di mutuo sostegno deve riportare la località e la data e deve essere firmato a mano da entrambi i partner. Il sostegno è rilevante e consente di acquisire un diritto se la persona assicurata ha sostenuto le spese dell'economia domestica comune almeno per metà. In questo caso, non ha alcuna importanza in quale misura la persona sostenuta vive del proprio lavoro e se lui/lei dipende dagli alimenti oppure è in grado da solo di provvedere al mantenimento. Determinante per il diritto alla prestazione è il fatto che, dopo il decesso della persona assicurata, siano state date le premesse. I contratti di mutuo sostegno possono essere presentati anche in anticipo tuttavia, la Cassa verifica il diritto alla prestazione solo dopo il decesso della persona assicurata.

Le disposizioni riguardanti la rendita per coniugi si applicano per analogia.

Si devono presentare anche gli eventuali documenti (sentenza di divorzio, decisioni di rendita e così via) che servono a verificare un eventuale eccedenza d'assicurazione. Le prestazioni previste dalle sentenze di divorzio vengono computate se si tratta d'alimenti ai sensi degli articoli 151 e 152 CC. In caso di matrimonio di un beneficiario di prestazione valgono i regolamenti corrispondenti applicati in caso di pensione vedovile.

Si ha diritto **soltanto una volta** alle prestazioni della pensione per il convivente.

Accordo di mutuo sostegno

Le seguenti persone

Dati personali

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

e

Dati personali

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

s'impegnano a sostenersi reciprocamente a livello personale e finanziario per la durata del loro rapporto in economia domestica comune. Il rapporto di mutuo sostegno inizia con l'acquisto dell'abitazione comune il

Data _____

Indirizzo _____

I partner provvedono insieme, ciascuno in base alle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. **Si dividono le spese per il governo della casa** (affitto dell'abitazione, spese complementari per l'abitazione, assicurazione di cose, generi alimentari e altre spese che non servono esplicitamente ad uno dei partner) **e per i lavori domestici** nel seguente modo:

- Affiato (costi il mese) CHF _____
- Assicurazione (costi il mese) CHF _____
- Lavori casalinghi quota % _____
- Sostentamento generale (costi il mese) CHF _____
- Altro, per esempio assistenza dei figli (costi il mese) CHF _____

Ho preso atto della nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente e delle corrispondenti disposizioni del regolamento:

Luogo / Data _____ Firma _____

Luogo / Data _____ Firma _____

**Richiesta di prelievo anticipato del capitale di previdenza
per la proprietà di un'abitazione**

Dati personali

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Indirizzo _____ NPA / Località _____

Stato civile _____

Dati del coniuge o partner registrati

Nome / Cognome _____ Data di nascita _____

Dati relativi al prelievo

Acquisto possibile CHF _____

Ammontare del prelievo desiderato CHF _____

Termine di pagamento: Data _____

Causale () ammortamento di un'ipoteca
() pagamento del prezzo d'acquisto
() risanamento di un oggetto già esistente
() altre: _____

Indirizzo della proprietà d'abitazione _____

Allegati - copia del contratto di compravendita
- ultimo conteggio dell'interesse ipotecario
- altri documenti
- _____

(Gli allegati devono documentare un utilizzo conforme alla legge)

Annotazioni _____

Dati di pagamento

Nome della banca _____ NPA / Località _____

Clearing _____ No. di conto _____

Postfinance _____ IBAN _____

Luogo / Data _____ Firma _____

Firma del coniuge o partner registrati _____
Le firme devono essere ufficialmente autenticate.

Senza spese aggiuntive sono messi in conto à forfait CHF 250.00